

COPIA

COMUNE DI CANOSSA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DELIBERAZIONE N. 32

In data : 27.07.2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE DEL PIAN
FINANZIARIO 2015 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO
2015.**

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventisette** del mese di **luglio** alle ore **20.00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

BOLONDI LUCA	Presente	GENNARI ALFREDO	Presente
GOMBI MARA	Presente	FORNACIARI IVAN	Presente
VIANI LOREDANA	Presente	VERALDI ANTONIO	Presente
PAPPANI LUCA	Presente	MUSI LISA	Presente
GRASSELLI DANIELE	Presente		
BEZZI CRISTIAN	Presente		
BELLAVIA LUIGI	Presente		
GRASSI MARCO	Presente		
BONILAURI SIMONE	Presente		

Totale presenti 13

Totale assenti 0

Scrutatori: BELLAVIA – BONILAURI - VERALDI

Assiste il Segretario Comunale Sig. **DOTT. GAETANO BUSCIGLIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **LUCA BOLONDI** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE DEL PIAN FINANZIARIO 2015 E DETERMINAZIONE DELLE TARFFE PER L'ANNO 2015.

La seduta inizia alle ore 20.00

Assiste alla seduta l'Assessore esterno Maria Elena Salsi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso e considerato:

- che l'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), all'interno della quale è istituita la Tassa sui Rifiuti -TARI;
- che l'art. 1, comma 682 della legge sopra citata dispone che il Comune con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 determina la disciplina per l'applicazione della IUC, e quindi anche la componente della Tassa sui Rifiuti -TARI;
- che il presupposto impositivo della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Dato atto che:

- in base a quanto previsto dall'art. 1, commi 682 e 683, della Legge di stabilità 2014, al Consiglio Comunale compete l'approvazione del Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, relativo alla determinazione della disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:
- i criteri di determinazione delle tariffe;
- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- che nel regolamento è definita la disciplina generale del tributo ed in particolare le ipotesi di riduzioni ed agevolazioni tariffarie, le eventuali esclusioni e le modalità di dichiarazione e versamento del tributo stesso;

Visto il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti -TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 in data 19/05/2014;

Considerato altresì:

- che il Consiglio di Stato, con pronuncia della sez. VI il 4/12/2012 n. 6208, ha enunciato il principio secondo cui il Comune gode di ampi spazi di discrezionalità nella scelta dei coefficienti, e che tale criterio consente effettivamente di configurare il sistema delle categorie di utenza in modo aderente alle caratteristiche del territorio di riferimento;

- che la normativa in materia di Tari conferma tale assunto, disponendo ai commi 651 e 652 della legge n. 147/2013 l'applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999, con possibilità di alternative rispondenti agli usi ed alla tipologia di attività svolte;
- che si ritiene di confermare per l'applicazione del tributo la classificazione nelle categorie di utenza ed i coefficienti (Ka,Kb,Kc,Kd) già previsti per l'applicazione della Tares, poiché rispondenti al criterio di omogenea attitudine dei locali a produrre rifiuti;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo il quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

Considerato che con DM del 13 Maggio 2014 del Ministero dell'Interno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 Maggio 2015 è stato disposto il differimento dell'approvazione dei bilanci degli enti locali entro la data del 30 luglio 2015;

Considerato:

- che l'art. 7 della L.R. 23/2011, istitutiva di ATERSIR, attribuisce al Consiglio d'Ambito la competenza di definire ed approvare i costi totali del servizio di gestione rifiuti nonché di approvarne i Piani Economico-Finanziari e che al fine dell' approvazione dei Piani Economico-Finanziari da parte del Consiglio d'Ambito, è prevista l'espressione di un parere da parte di ciascun Consiglio Locale competente per territorio;
- che, su parere favorevole del rispettivo Consiglio Locale di Reggio Emilia (delibera n. 2 del 22/05/2015), il Consiglio d'Ambito con delibera n. 19 del 28/05/2015 ha approvato il Piano finanziario presentato per l'area di Reggio Emilia;
- che la presa d'atto di tale approvazione da parte del Consiglio Comunale è presupposto essenziale per la previsione delle relative poste di bilancio, e che a norma di legge il tributo deve coprire il costo integrale del servizio di raccolta dei rifiuti;
- che la determinazione delle tariffe del tributo è stata operata in stretta connessione con le risultanze del piano economico approvato dal Consiglio d'Ambito, dovendosi garantire la copertura integrale dei costi, così come precisato all'art. 12 del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tari e con una ripartizione dell'imposizione fra utenze domestiche e non domestiche analoga a quella già adottata per la TARES;

Stabilito che nel succitato Piano Finanziario complessivo Tari per l'anno 2015 viene già proposta la suddivisione dei costi nelle loro tipologie di costi fissi e di costi variabili, secondo la classificazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

RILEVATO:

- che con la lettera e-bis), del comma 2, dell'articolo 1, del Dl n. 16 del 2014, per risolvere le problematiche legate agli aumenti indesiderati per alcune categorie di utenze, è aggiunto un nuovo periodo al comma 652, della legge 147/2013, in base al quale, nelle more della revisione del Dpr n. 158 del 1999 e al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui al citato Dpr 158, Allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4 e 4b, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50% e può, altresì, non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo Allegato 1;

- che nella determinazione delle tariffe sulla base dei criteri e coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 si è tenuto conto delle specifiche del territorio del Comune di Canossa (comune montano con diverse frazioni distanti fra di loro), collegate alla situazione economica e commerciale vigente, e più precisamente:
 - a) della chiusura e/o il trasferimento in comuni limitrofi di esercizi commerciali alimentari (categoria 19) dei quali si avvale un numero significativo di utenti del nostro Comune;
 - b) delle problematiche connesse ad attività prevalentemente stagionali, con conseguente produzione ridotta di rifiuti per una parte significativa dell'anno;
 - c) locali relativi a ristoranti in parte inutilizzati in quanto relativi ad immobili realizzati diversi anni fa con finalità soprattutto per "pranzi per matrimoni";
 - d) che le condizioni di cui ai precedenti punti a), b) e c) sono ulteriormente significative per le attività commerciali delle frazioni del Comune dove queste attività hanno volumi d'affari ridotti, anche per effetto di una maggiore stagionalità delle attività, e dove gli stessi rappresentano un centro di coesione sociale indispensabile per l'aggregazione degli abitanti della frazione stessa;

RITENUTO pertanto, per le suddette motivazioni, nella determinazione delle tariffe di confermare la riduzione dei coefficienti di cui al D.P.R. 158/2009 nel modo seguente:

- riduzione del **35%** dei coefficienti relativi alle categorie 17 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie), 18 (Bar, caffè, pasticceria), 19 (Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari) e 22 (Discoteche, night club);
- ulteriore riduzione del **30%** dei coefficienti relativi alle stesse categorie (17 – 18 – 19 – 22) qualora le stesse siano collocate in frazioni del Comune diverse da Ciano d'Enza;

Dato atto che, ai fini del calcolo delle tariffe, per il numero delle utenze domestiche e di quelle non domestiche, ovvero per il numero di occupanti le utenze domestiche, nonché per le superfici imponibili delle diverse utenze, si fa riferimento a quanto presente negli archivi di gestione del tributo;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali che sono allegati all'originale;

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e tecnico-contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000, allegato al presente atto;

Con la presente votazione espressa per alzata di mano:

Presenti: n. 13
 Votanti: n. 13
 Favorevoli: n. 9
 Contrari: n. 4 (Gennari-Fornaciari-Veraldi-Musi)
 Astenuiti: n. 0

DELIBERA

- 1) Di approvare il piano finanziario della Tassa sui Rifiuti -TARI per l'anno 2015, che si allega (all. A), in recepimento dell'approvazione del Consiglio d'Ambito con delibera n. 19 del 28/05/2015;
- 2) Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti -TARI per l'anno 2015, secondo gli schemi allegati: utenze domestiche (all. B) e utenze non domestiche (all.C);
- 3) di inviare il presente atto, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- 4) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 5) di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Successivamente vista la necessità;

Con la presente votazione espressa per alzata di mano:

Presenti: n. 13
Votanti: n. 13
Favorevoli: n. 9
Contrari: n. 4 (Gennari-Fornaciari-Veraldi-Musi)
Astenuti: n. 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI CANOSSA

Provincia di Reggio Emilia

PARERI EX ART. 49, CO. 1, D.LGS 267/2000

Proposta di deliberazione di C.C.

OGGETTO:

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE DEL PIAN FINANZIARIO 2015 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2015.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Sotto il profilo della regolarità tecnica

FAVOREVOLE - CONTRARIO (vedi motivazioni allegate)

firma

F.to RAG. MAURO ROSSI

Lì, 13.07.2015

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Sotto il profilo della regolarità contabile

FAVOREVOLE - CONTRARIO (vedi motivazioni allegate)

firma

F.to RAG. MAURO ROSSI

Lì, 13.07.2015

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to LUCA BOLONDI

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. GAETANO BUSCIGLIO

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune al n. _____, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 28.07.2015 al 12.08.2015.

Addì, 28.07.2015

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. GAETANO BUSCIGLIO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

ADDI', 28.07.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune come prescritto dall'art. 124, D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 ed è divenuta **ESECUTIVA IN DATA** _____

[] dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4, D.Lgs 267/2000)

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, co. 3, D.Lgs 267/2000)

Canossa, lì _____

Il Segretario Comunale